Placido Siracusano

(ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina)

Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive – 2. Il vilipendio religioso nel prisma della libertà di manifestazione del pensiero – 3. Le nuove coordinate penalistiche del vilipendio di ministri di culto – 4. Segue: il bene giuridico tutelato tra variegate proposte dottrinarie ed una "sorprendente" Carta dei valori – 5. Il diritto di satira: fondamento, limiti, applicazioni – 6. Le – non interamente – condivisibili soluzioni della sentenza.

1 - Considerazioni introduttive

La sentenza annotata¹ è forse la prima a confrontarsi con la nuova disciplina penale dei vilipendi in materia religiosa (L. 24-2-2006, n. 85, "Modifiche in materia di reati di opinione") e, più precisamente, con l'art. 403, co. II, c.p., integrante, dopo la riforma, la fattispecie di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di un ministro del culto (cattolico, nel caso in questione). Ma va subito sottolineato che il Tribunale di Latina si propone quasi una ricognizione "a tutto campo" delle tematiche tradizionalmente connesse alle dimensioni costituzional-penalistiche dei reati di vilipendio religioso, particolare approfondimento del ruolo del free speech, irrinunciabile, proprio perché in certa misura "fondante", in una società plurale ed aperta. La "carne al fuoco" è comunque tanta, forse troppa, ed inevitabilmente sorge il sospetto che il giudice, tutt'altro che sprovveduto in materia, ma talora impreciso, come emergerà nel prosieguo di questo commento, abbia eretto solidi, anche se per taluni aspetti non ineccepibili, argini a difesa della non-configurabilità dell'art. 403 co. II c.p., per deviare inconsciamente l'attenzione dal punto tecnicamente decisivo della parte finale della sentenza².

La pronuncia, d'altro canto, merita ascolto in considerazione del modesto riscontro, specie negli ultimi decenni, fornito dalla giurisprudenza ordinaria ai delitti di vilipendio religioso, "sintomo

¹ La sentenza Trib. Latina, sez. penale, 24 ottobre 2006 è riportata per esteso in calce al testo della nota.

² Cfr. infra par. 6.

forse anche di un'attenuata reattività sociale verso tale tipologia di reati"³; se non addirittura prova manifesta del collasso funzionale del tradizionale strumento punitivo in tema di religione⁴. Nello stesso senso si può inoltre prevedere come, proprio a seguito della riforma del 2006, la superstite tutela penale specifica in ambito religioso finirà con lo svelare un coefficiente "simbolico" ancora più alto rispetto al precedente assetto di protezione. Il contesto di riferimento, in definitiva, si caratterizza per una progressiva restrizione, anche da mera disapplicazione – è il caso della sentenza annotata – del penalmente rilevante, e da una corrispondente alta, sempre più alta, incidenza della "cifra nera"⁵.

2 – Il vilipendio religioso nel prisma della libertà di manifestazione del pensiero

La sentenza in commento concerne tre vignette apparse sul sito gestito dall'imputato (<u>www.eretico.com</u>), ove vengono raffigurati il Papa e altri ministri del culto cattolico "nell'atto di compiere o subire atti sessuali". Si coglie subito la propensione del giudicante ad una

³ IVALDI, L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005), in www.olir.it, 2005, 2.

⁴ Sviluppi in P. SIRACUSANO, *Sub Art. 403*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di Ronco-Ardizzone, Torino, Utet, 2007, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵ In tal senso, tra i tanti, PADOVANI, La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione, in Studium Juris, 1998, p. 921; VISCONTI, La tutela penale della religione nell'età post-secolare e il ruolo della Corte Costituzionale, in RIDPP, 2005, 1030-1067; CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi Marinucci, I, Milano, Giuffrè, 2006, 150; Pelissero, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (II), in DPP, 2006, 1202. Oltre agli AA. cit. sui vilipendi in materia religiosa, così come riscritti dalla riforma del 2006, contributi importanti quelli di FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, Zanichelli, 2007, 437 ss.; Alesiani, I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, 115 ss., 134 ss., 324 ss.; BASILE, Sub Art. 403, in Codice Penale Commentato, a cura di Dolcini-Marinucci, Milano, Ipsoa, 2006, 2954 ss.; PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in RIDPP, 2006, 55 ss.; PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato, in G. dir., 2006, 27 ss.; P. SIRACUSANO, Sub Art. 403, cit.; CHIZZONITI, La tutela penale delle confessioni religiose. Prime note alla legge n. 85 del 2006 "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, in QDPE, 2006, 437 ss.; M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in RIDPP, 2007 (in corso di stampa); MARCHEI, "Sentimento religioso" e bene giuridico, Milano, Giuffrè, 2006, passim; PACILLO, I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, Milano, Giuffrè, 2006, passim. Da ultimo, pur se privo di riferimenti espliciti alla nuova normativa, si segnala l'ampio, giustamente problematico, saggio di MORMANDO, Religione, laicità, tolleranza e diritto penale, in Scritti Stella, I, Napoli, Jovene, 2007, 259 ss..

valutazione separata delle prime due raffigurazioni (satiriche con "messaggio") dalla terza (satirica senza "messaggio"). Com'è scontato, nel mirino della *escalation* dissacratoria si trova la dottrina sessuale della chiesa cattolica nel presente momento storico⁶.

Preliminarmente si provvede a respingere la tesi - invero decisamente datata⁷ - secondo cui l'autentico vilipendio religioso non costituirebbe mai – di per sé – manifestazione di un vero e proprio pensiero, sottraendosi così alla - pur tendenzialmente - ampia copertura costituzionale apprestata dall'art. 21. Distinguere tra pensiero speculativo, motivato, colto, distaccato, razionale, elegante, da un lato, e pensiero arbitrario, illogico, ignorante, emotivamente coinvolto, passionale, volgare, dall'altro, è stato un esercizio in voga negli anni sessanta, poi estintosi presto in un successivo contesto dottrinario ed applicativo ove prevale larghissimamente l'inquadramento del vilipendio religioso in un'accezione larga – e costituzionalmente corretta - di manifestazione del pensiero. Non più, in definitiva, aprioristicamente ed arbitrariamente ristretto e discriminato dall'interno8.

Respinta la soluzione interpretativa di cui sopra, e qualificata la libertà di manifestazione del pensiero come "diritto immanente alla persona", come "particolare situazione soggettiva che può specificarsi come diritto personale assoluto", la sentenza annotata affronta il tema, anch'esso molto risalente, dei c.d. limiti alla libertà in discorso, i quali, secondo la "migliore dottrina penalistica e costituzionalistica", dovrebbero necessariamente trovare fondamento nella Carta costituzionale. L'indicazione metodologica appare effettivamente in linea non solo con l'impianto giuridico-concettuale ormai dominante in

⁶ Se è invece concesso un riferimento alla "cronaca", le vignette in questione, più o meno esplicitamente, più o meno completamente, sono una "risposta" alla durissima opposizione delle gerarchie vaticane ad un progetto di "marcia dell'orgoglio omosessuale" a Roma nel bel mezzo dell'Anno Santo. Come riferisce DAMILANO, *Il partito di Dio*, Torino, Einaudi, 2006, "alla fine il *Gay Pride* si fece, l'8 luglio di quell'anno, al Circo Massimo. Nessuno provò a lanciare l'assalto al Vaticano ... Il giorno dopo il Papa, durante l'*Angelus* domenicale, affermò che in quella manifestazione c'era stato un affronto al Giubileo e un'offesa ai valori cristiani di Roma ...".

⁷ C. Cost., 31/5/1965, n. 39, in *FI*, 1965, I, 929, su cui criticamente, per tutti, C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, Cedam, 1972, 124 ss., IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2004, 103 ss., MARCHEI, *op. cit.*, 170 ss..

⁸ Sia consentito il rinvio, anche per le "classiche" referenze bibliografiche a P. SIRACUSANO, *I delitti i materia di religione*, Milano, Giuffrè, 1983, 136 ss.. In tempi più recenti si vedano, per tutti, le accurate ricostruzioni di ALESIANI, *op. cit.*, 141 ss., di MARCHEI, *op. loc. ult. cit.*, e di PACILLO, *op. cit.*, 111 ss..

letteratura⁹, ma altresì con chiare e ripetute decisioni del giudice delle leggi. Così da tempo la Consulta propone che la libertà *ex* art. 21 Cost. possa incontrare limitazioni – c.d. esterne o estrinseche – in quelle disposizioni di legge che siano "dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale" (C.Cost. 28/11/1978, n. 20; C. Cost. 30/1/1974, n. 20; C. Cost. 8/7/1975, n. 188, molto rilevante anche sotto l'aspetto della riconsiderazione del bene giuridico tutelato nel vecchio art. 403 c.p.)¹⁰.

Approfondendo, o forse esplicitando, questo punto dell'*iter* argomentativo seguito dal giudicante, si deve rilevare che così non si può fare a meno di incontrare la fondamentale e delicata questione del bilanciamento di interessi confliggenti, in primo luogo – ovviamente – il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero, da un lato, e fondamentali diritti della personalità, dall'altro¹¹ (tutti – in tesi – di indubitabile rilievo costituzionale). Adoperando il criterio della ragionevolezza – più duttile di quello della mera razionalità tecnica e formale¹²- si giungerà, allora, pur con qualche margine di oscillazione, ad un giudizio di prevalenza o soccombenza della libertà di espressione a fronte di altro interesse – bene – valore costituzionalmente garantito¹³.

La sentenza in commento individua nel buon costume (limite esplicito ex art. 21, co. VI, Cost.) e nella dignità personale, cioè nella dignità esistenziale e sociale della persona umana, di ogni uomo perché tale (limite non esplicito, ma di altissimo rango ordinamentale, emergente dal raccordo tra gli artt. 2 e 3 Cost.) i possibili confini della libertà di manifestazione del pensiero. Si preferisce in questa sede lasciare fuori tali delicate tematiche per la loro sostanziale ininfluenza sulla vera questione giuridica – nel metodo e nel merito – da risolvere:

⁹ Si vedano ancora gli AA citati alla nota precedente.

¹⁰ Cfr., per tutti, P. SIRACUSANO, *I delitti*, cit., 1 ss., ed IVALDI, *La tutela penale*, cit., 113 ss..

¹¹ Sul tema, cfr., da ultimo, AINIS, Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, in AA.VV., Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2005, 27 ss..

¹² Per un'ampia e recente ricostruzione costituzionalistica del tema si veda D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, Giuffrè, 2005, 365 ss.. Tra i penalisti importanti i contributi di PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *RIDPP*, 1998, 371 ss., e di MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2005, 279 ss..

¹³ Per una sintetica, ma efficace, disamina in ottica penalistica del classico tema dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero si veda ora ALESIANI, *op. cit.*, 145 ss.. Ma meritano certamente attenzione le documentate ricostruzioni di MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in *Trattato di diritto penale*. *Parte speciale*, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, Cedam, 2005, 169 ss., e di MARCHEI, *op. loc. ult. cit.*.

la configurabilità o meno del nuovo art. 403, co. II, c.p. via internet con forti connotazioni satiriche all'indirizzo dell'etica e della dottrina in materia sessuale della Chiesa cattolica. Diversamente, il discorso si allungherebbe ed appesantirebbe inutilmente, dato che la stessa sentenza in commento, pur dopo un lungo *excursus*, pone i due limiti – beni giuridici indicati al di là dei "termini fattuali della condotta contestata".

3 – Le nuove coordinate penalistiche del vilipendio di ministri di culto

Alquanto "disinvolto", spiace dirlo, ma non si può fare a meno di osservarlo, è il resoconto storico operato dal giudicante delle vicende politico-ideologiche e delle conseguenti opzioni di tutela penale in materia religiosa dal Codice Zanardelli alla legge 24/02/2006, n. 85; sarebbe stato probabilmente più producente omettere codesta velleitaria "introduzione", e magari "blindarsi" più accuratamente in funzione del confronto col nuovo art. 403, co. II, c.p.

E, finalmente, eccoci al punto: centralissima la nuova versione dei delitti in materia religiosa, servente, pur se importante, l'individuazione della portata e dei limiti della satira in un moderno ordinamento liberal-democratico.

Sulla prima tematica la sentenza in commento ritiene degni di menzione i seguenti profili:

a) sistematizzando gli esiti di un fecondo decennio di giurisprudenza costituzionale¹⁴, il legislatore del 2006 riafferma l'ormai avvenuto e "consacrato" recupero del pieno principio di eguaglianza tra le diverse confessioni religiose in chiave di protezione penale, pur se è forse fallace una prima impressione che – quasi istintivamente – legga la riforma come "limitata ad adeguare il dettato normativo agli esiti a cui erano giunte le sentenze della Corte Costituzionale che avevano incisivamente rimodellato l'assetto di tutela penale in materia religiosa"¹⁵. Alla ricordata perequazione si affianca un vistoso ridimensionamento della risposta sanzionatoria, ora solo pecuniaria per tutte le fattispecie di vilipendio religioso, dato incontrovertibilmente indicativo del loro "modesto significato", della "pochezza dello

¹⁴ Sulla quale, per tutti, IVALDI, *L'evoluzione*, cit., *passim*; VISCONTI, *op. cit.*, 1029 ss.; PULITANÒ, *op. cit.*, *passim*; PELISSERO, *op. cit.*, 1198 ss.; BASILE, *op. cit.*, 2956; MARCHEI, *op. cit.*, 144 ss.; PACILLO, *op. cit.*, 34 ss..

¹⁵ PELISSERO, op. cit., 1201; sviluppi sul punto in P. SIRACUSANO, Sub Art. 403, cit..

strumento penale"16 in materia, indice significativo di una "risibile bagatellizzazione della tutela"17.

b) Il bene giuridico tutelato dall'art. 403, co. II, c.p., andrebbe individuato – a parere del giudicante – in "una determinata entità ideale" funzionale alla conservazione di una pacifica coesistenza, ed in quanto tale "sacralizzata" dall'ordinamento giuridico. Il ministro di culto attinto dal vilipendio sarebbe il "portatore" di quell'entità ideale, in linguaggio penalistico corrente la persona-oggetto materiale della condotta.

Codesta prospettazione dell'oggettività giuridica della nuova fattispecie incriminatrice in discorso andrebbe – sempre ad avviso del giudicante - ulteriormente approfondita, sulla scorta dei "principi dello stato laico e secolarizzato", richiedendosi "un pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli altri interessi coinvolti", quale risultato della condotta di vilipendio religioso punibile. Tra breve si dirà della ripercussione sul caso concreto del suesposto paradigma di bene giuridico tutelato; intanto si impone, però, prima di una breve riflessione su coerenza e plausibilità del "modello" disegnato nella sentenza in commento, una veloce panoramica sulle nuove soluzioni interpretative sul punto (invero cruciale).

4 – Segue: il bene giuridico tutelato tra variegate proposte dottrinarie ed una "sorprendente" Carta dei valori

Secondo l'opinione prevalente in dottrina, nell'art. 403 c.p., nuova versione, viene in prima istanza protetta la "dimensione istituzionale del fenomeno religioso"18, in sintesi, il classico bene di civiltà-religione pluriconfessionalmente articolato. Si segnalano, inoltre, differenti proposte interpretative, che meritano comunque attenzione. Una, fondantesi soprattutto sull'insistito riferimento alle confessioni religiose nella complessiva dimensione testuale della nuova normativa, propende per la tutela di un sentimento collettivo, dunque del "sentimento religioso della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa"19. Un'altra, riecheggiando approcci già ben presenti in sede di commento al vecchio art. 403 c.p., evidenzia la dimensione plurioffensiva della nuova fattispecie attraverso la

¹⁶ M. ROMANO, op. cit..

¹⁷ PADOVANI, *Un intervento*, cit., 28.

¹⁸ PELISSERO, op. cit., 1203; nello stesso senso, PADOVANI, op. loc. ult. cit.; ALESIANI, op. cit, 334 ss.; VISCONTI, op. cit, 1067 ss.; FIANDACA-MUSCO, op. cit., 442; P. SIRACUSANO, Sub art. 403, cit..

¹⁹ BASILE, op. cit., 2962; analogamente MARCHEI, op. cit., 130.

giustapposizione ad un bene giuridico proprio della materia di religione dell'oggetto di tutela - personalità individuale del ministro di culto²⁰. Ed ancora, una recente approfondita riflessione propende piuttosto per l'opportunità dell'intervento penale a difesa del "sentire religioso visto in dimensione ... per così dire 'fattuale-collettiva', e dunque con il risvolto, nel caso di offesa, di problemi per la pacifica convivenza"²¹.

Del tutto dissonante dal pur variegato panorama dottrinale sul bene giuridico fin qui sintetizzato la scelta compiuta dalla "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" approvata con Decreto del Ministro dell'Interno del 23/4/2007 pubblicata su G.U. del 15/6/2007. Anche a prescindere – ma perché, poi? – dalla colossale svista (alla nota 36) che assume vigente l'art. 402 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. Cost. n. 508/2000, e mai più risorto da quelle ceneri, si deve prendere atto che la "Carta", al punto 24, dichiara che "l'ordinamento ... proibisce l'offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone". E ritiene di poter suffragare codesta antistorica, ma pesante, opzione politico-criminale con la seguente, minimizzante (sempre nota 36) asserzione: "Le offese alla religione sono il retaggio di cattivi costumi o di tendenze anticlericali estreme che l'affermazione dei diritti umani dovrebbe far esaurire". Se è lecita la metafora sportiva, sembra che, sul tema, non infimo quale riflesso della laicità dello Stato, della (opportunità della) penalizzazione in materia di religione, la recentissima "Carta dei valori" tiri contemporaneamente di spada, di sciabola e di fioretto. In termini penalistici, la tutela andrebbe, allora, senza dubbio alcuno, accordata alla religione come bene giuridico "di civiltà", al sentimento religioso individuale, al buon costume, e contro anticlericalismi radicali, non meglio identificati, destinati, comunque, a dileguarsi in coincidenza col prevalere dei fondamentali diritti umani, nel contesto socio-politico ed etico-giuridico di riferimento.

Torniamo, finalmente, sulla scorta della ricapitolazione di cui sopra, allo schema di bene giuridico che il giudicante propone: si diceva che nel nuovo art. 403., co. II, c.p., sarebbe protetta "una determinata entità ideale", "sacralizzata dall'ordinamento", dunque – fin qui – il classico bene di civiltà – religione (cattolica), in linea con l'opinione della maggior parte degli interpreti²². E si segnalava, altresì, il ruolo

²⁰ BASILE, op. loc. ult cit.; PACILLO, op. cit., 46.

²¹ M. ROMANO, *op. cit.*, che, peraltro, non si nasconde l'intrinseca debolezza di incriminazioni basate su manifestazioni del pensiero, "poco temibili *ex ante ...* e poco sfruttabili *ex post*".

²² Si rinvia alla precedente nota 17.

determinante della "dannosità sociale" nella perimetrazione del penalmente rilevante (in materia di religione) in aderenza al "principio supremo" di laicità dello Stato²³.

Ora, lo sforzo di circoscrizione "secolare" dell'area di operatività della nuova ipotesi di reato di offesa a una confessione religiosa (qui cattolica) mediante vilipendio di un ministro del culto, pur apprezzabile nell'intento "deflattivo" della punibilità, ed il ricorso al paradigma teorico della dannosità sociale, pur non privo di uno "storico" fascino²⁴, non possono assolutamente innestarsi sul tronco di un referente di tutela penale tradizionale, quale il "bene culturale"le prospettive evocate congiuntamente religioni; di più, sinergicamente in sentenza sono, alla luce di esiti largamente condivisi in merito alla questione della natura "funzionale" del bene giuridico, addirittura contrapponibili e contrapposte. Proprio il vilipendio religioso sarebbe tra le poche ipotesi di incriminazione "dirette alla tutela di valori 'profondamente radicati' nella società ... che non colpiscono fatti immediatamente lesivi di funzioni sociali, e quindi non producono un danno sociale"25, ma eventualmente il rischio di "reazioni violente e ripercussioni deleterie per i rapporti sociali"26.

5 – Il diritto di satira: fondamento, limiti, applicazioni

²³ Formalmente espresso per la prima volta, come noto, da C. Cost., 11/4/1989, n. 203, e ribadito in altre occasioni dalla Consulta, anche con diretto riferimento ai limiti dell'intervento penale in tema di religione. Basti qui menzionare, tra i numerosi contributi, le più recenti riflessioni – formulate da penalisti – sulla laicità dello Stato: VISCONTI, op. cit., 1029 ss.; PULITANÒ, op. cit., 55 ss., CANESTRARI, op. cit., 139 ss.; MORMANDO, Religione, cit., 259 ss.; EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), ibidem, 163 ss.; M. ROMANO, op. cit..

Tuttora illuminanti le considerazioni, risalenti a trent'anni or sono, di STELLA, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in AA.VV., *Laicità - problemi e prospettive*, Milano, Vita e Pensiero, 1977, 305 ss..

Ai nostri fini si può convenire sul punto per cui "una rivendicazione particolare della laicità riguarda i diritti dell'uomo o fa riferimento alla libertà d'espressione ... la laicità favorisce l'incontro delle diverse religioni o può servire da intermediario tra loro ... si tratta di affermare una laicità plurale in un'Europa pluralista": così MATVEJEVIC, L'Europa e il laicismo, in Dibattito sul laicismo (a cura di Scalfari), Verona, Mondadori, 2005, 118 ss..

²⁴ Cfr., per tutti, la recente, ricchissima, disamina di FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni 'liberali' e paternalismi giuridici*, in *Studi Marinucci*, I, Milano, Giuffré, 2006, 283 ss., specie 308 ss..

²⁵ FORTI, op. cit., 293.

²⁶ M. ROMANO, op. cit., peraltro in un contesto argomentativo del tutto diverso.

La sentenza in commento passa poi ad "approfondire il contenuto, la ragione storica e sociale della satira", come esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. Qui ci si limiterà a poche notazioni, non senza aver anzitutto preso atto della acribia del giudicante in argomento²⁷.

La satira è una delle varie forme di critica²⁸, cui da tempo dottrina e giurisprudenza, soprattutto quest'ultima, sia civilistica che penalistica, dedicano particolare attenzione. A ciò stimolate da un contesto socio-culturale in costante ebollizione ed in peculiare auto-esposizione mediatica. Già Giovenale avvertiva: "difficile est satiram non scribere", esprimendo così quasi una condizione innata dell'uomo in quanto comunicatore, ed in quanto "altro" rispetto all'Autorità latamente intesa, o a persone comunque note al pubblico.

Può definirsi satira qualunque messaggio umoristico volto a suscitare ilarità, ed eventualmente anche una riflessione critica più pacata e matura, sui contenuti presi di mira attraverso la lente "deformante" della comunicazione derisoria. Le modalità di realizzazione oggi più frequenti sono le vignette – come nella sentenza annotata -, le opere teatrali, cinematografiche, televisive, giornalistiche, letterarie, figurative e, meno frequentemente, ogni possibile estrinsecazione di pensiero sottile o rozzo che sia.

Particolare visibilità e costante incremento assumono, soprattutto in radio e televisione, le "imitazioni" in chiave satirica di personaggi pubblici, dalle più benevole e dolci²⁹ alle più corrosive ed aspre³⁰.

Fra i contesti satirici privilegiati è, ai nostri giorni, senza dubbio la sessualità, ma non solo per contrapposizione tra etica sessuale religiosa ed etica e/o pratica sessuale profana, quanto soprattutto per l'adattabilità dell'argomento alle finalità perseguite dal "trasgressore"³¹.

²⁸ Questa è la configurazione tutt'ora più diffusa (per tutti BISORI, "I delitti contro l'onore", in I reati contro la persona, a cura di Cadoppi, Canestrari, Papa, Torino, UTET, 2006, 124 ss.) anche se recenti tendenze giurisprudenziali e dottrinali sembrano propendere per una qualificazione autonoma, distinta sia dalla critica che dalla cronaca, della satira (riferimenti, ancora, in BISORI, op. loc. ult. cit.).

²⁷ Con citazione testuale anche del Premio Nobel per la letteratura Dario Fo.

²⁹ Si pensi alle godibili *performances* di Fiorello in "Viva Radio-2": i presidenti Ciampi e Napolitano, Berlusconi smemorato, il calciatore Cassano, il giornalista Minà, il cineasta Moretti, etc..

³⁰ Come quelle trasmesse per più anni in diversi programmi di Rai-3 di Corrado e Sabina Guzzanti, bravissimi ed affiancati da altri imitatori co-protagonisti *bipartisan*.

³¹ Accade anche che nella *liberal* Spagna di Zapatero venga sequestrato un settimanale satirico per una vignetta raffigurante l'amplesso "principesco" tra l'erede al trono Felipe e la sua avvenente consorte Letizia, e lo scambio di battute tra i due collegato ad un provvedimento governativo, finora solo annunciato, che vorrebbe "regalare" 2500 euro ad ogni nuovo nato (*Corriere della sera*, 21 luglio 2007). Oltraggio

Come e più che nei paradigmi divenuti "classici" dei limiti alla cronaca e alla critica, il bilanciamento tra tendenza espansiva della satira – soprattutto di quella che colpisce (le persone le quali, in un contesto democratico, incarnano) l'Autorità – e limiti–beni giuridici costituzionalpenalmente opponibili ad essa risulta spesso di notevole complessità, irriducibile a griglie regolative attendibili. Addirittura, secondo meditate posizioni dottrinali, si correrebbe il rischio di oscillare tra i due estremi della sfrenata libertà di sberleffo da un lato, e del depotenziamento operativo della satira quasi in radice dall'altro³². In particolare, il carattere – limite – della "verità" non si confà al diritto di satira poiché esso si impernia proprio su una deformazione dei dati di realtà. Ancora, sarebbe contraddittorio porre come limite alla satira la correttezza espressiva che ha, invece, grande peso rispetto al diritto di cronaca³³.

Tradizionalmente, d'altro canto, vengono posti quali requisiti intrinseci del diritto di satira, la notorietà del soggetto preso di mira, e la rilevanza pubblica della situazione cui si riferisce il messaggio umoristico. Ma anche relativamente ai summenzionati elementi orientamenti dottrinali ed applicativi più recenti precisano che il secondo può far le veci del primo; nel senso che si debba ritenere criterio decisivo quello dell'attualità della circostanze e dei fatti oggetto di satira, indipendentemente dal rilievo pubblico dei soggetti coinvolti nell'attacco satirico³⁴.

6 - Le - non interamente - condivisibili soluzioni della sentenza.

Sulla scorta di una prospettazione della portata e dei limiti del diritto di satira sostanzialmente accettabile, anche se corredata da un'enfasi non condivisibile – la satira "come coscienza alternativa del mondo", "volta a sferzare i vizi, le abitudini e le convinzioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane" – la sentenza in commento giunge al fine alla conclusione secondo cui le

alla corona *ça va sans dire*, e sesso in primo piano con accesi contorni polemici sui limiti della satira. Spiritosamente l'autrice del *reportage* conclude che gli unici a tacere forse sono stati proprio loro: Felipe e Letizia. Comunque la fattispecie incriminatrice ipotizzabile sarebbe l'art. 491, n. 2, c.p. spagnolo, che punisce con la "multa" da 6 a 24 mesi "chi utilizza l'immagine del Re ... o di un suo discendente ... in qualunque modo che possa danneggiare il prestigio della Corona".

³² Indicazioni più estese in INFANTE, *Satira: diritto o delitto ?*, in *Dir. inf.*, 1999, 373 ss., ed in GULLO, in COLLICA-GULLO-VITARELLI, *I delitti contro l'onore*, a cura di P. Siracusano, Torino, Giappichelli, 2001, 221.

³³ Cfr. Gullo, op. cit., 223, anche per una puntuale rassegna giurisprudenziale.

³⁴ Cfr. ancora GULLO, op. cit., 224.

prime due vignette veicolano, appunto in chiave satirica, un messaggio "...che esprime una valutazione marcatamente critica della posizione proibizionista assunta dalla Chiesa nei confronti dell'esperienza dell'omosessualità e, più in generale del piacere sessuale".

Esercitandosi un diritto (art. 51 c.p.) costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) anche nella forma della satira, un piatto stracolmo, quasi debordante, composito secondo l'etimo prevalente, non sussiste alcun fatto penalmente rilevante, in ispecie non si configura il vilipendio del ministro del culto (cattolico) *ex* art. 403, II co., c.p., per carenza di antigiuridicità. Il fatto di cui si dibatte può dunque dirsi tipico, ma lecito in quanto commesso in presenta della causa di giustificazione risultante dalla combinazione tra art. 51 c.p. e art. 21 Cost.

Codesto inquadramento risulta da tempo prospettato in un non secondario indirizzo dottrinale e giurisprudenziale³⁵ che ha chiamato in causa – proprio in funzione scriminante - l'art. 21 Cost. rispetto ai vilipendi religiosi; i quali sarebbero punibili, in quanto non scriminati dall'ampia, stringente e solenne copertura costituzionale, qualora si risolvessero ne "l'insulto fine a sé stesso, l'esplosione verbale informale, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni, o altro atteggiamento spirituale"³⁶.

E' proprio quest'ultimo punto ci conduce a prendere adesso in considerazione la diversa qualificazione riservata dalla sentenza in commento al terzo "sberleffo" inserito nel sito – sezione gadgets (il cursore animato del Papa che si masturba). Nell'alveo sopra tracciato si assume la condotta in questione priva di "alcun elemento di irrisione costruttiva", "gratuita" in quanto priva di contenuti, inadatta a veicolare un qualunque "messaggio", sia pure il messaggio fortemente denigratorio (della dottrina sessuale cattolica) delle due vignette satiriche poco sopra ritenute lecite per tutto l'ordinamento. Dunque, nessuna estrinsecazione di libero pensiero, nessuna protezione costituzionale, nessuna configurazione autentica di satira di qualsiasi lega. Sembrerebbe allora inevitabile l'inquadramento di tale bassa, volgare e scomposta esternazione nella fattispecie criminosa dell'art. 403, co. II, c.p., ma il giudicante ha in serbo un'altra carta volendo scongiurare questo esito.

Si tratta dell'argomento tecnicamente decisivo cui qui si faceva cenno già inizialmente: l'esclusione del reato di vilipendio religioso per carenza di dolo, pur partendo dalla constatazione di una rimarchevole

³⁵ Riferimenti in BASILE, op. cit., 2967.

³⁶ BASILE, op. loc. ult. cit..

discordia, in letteratura ed in giurisprudenza, circa l'individuazione del profilo soggettivo – psicologico dei delitti di vilipendio in generale, e del vilipendio di un ministro di culto in particolare. Le opposte fazioni si appellano l'una al dolo generico, l'altra al dolo specifico³⁷, e, data la vetustà della contrapposizione, spesso si assiste ad un'acritica adesione all'una o all'altra prospettiva anche da parte di autorevoli studiosi della materia. È certo, comunque, che il giudicante si vale, tra l'altro, di indebite confusioni di piani. Infatti ritenere decisiva "la consapevolezza nell'autore del significato che la sua condotta assume ... avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si svolge", e che rientri nel fuoco del dolo l'accertamento dell'impatto sulla comunità religiosa interessata della condotta vilipendiosa; sostenere che il dolo possa ricostruirsi anche in funzione del numero - opinabilmente - esiguo di soggetti colpiti nel loro sentimento religioso; dedurre dal carattere del sito, quindi dal suo proclamato anticlericalismo, una sorta di presunto indebolimento della componente dolosa, attraverso un passaggio "logico" quantomeno azzardato; tutto questo assomiglia più ad una soluzione preconcetta che non ad un sereno inquadramento tecnico giuridico del caso.

Provando ad andare al di là dell'alternativa dolo generico – dolo specifico e volendo comunque sottolineare "la particolare pregnanza soggettiva" dei reati di vilipendio, da taluno letta acutamente come "espressione del tentativo di sistemazione di fattispecie costituzionalmente 'a rischio' "38, una recente indagine ha concluso, sul punto, nel senso che il vilipendio sia contraddistinto "da un particolare atteggiamento interiore, una particolare *Gesinnung* nella cui manifestazione la condotta consiste, in breve dalla "declinazione intenzionale del dolo"³⁹. Si tratta di una tesi suggestiva, cui, forse, potrebbe aggregarsi la pur caotica ed atecnica ricostruzione del dolo nella sentenza in commento.

Va poi dato conto di un interessante parere successivo alla riforma del febbraio 2006: ove si ritiene "più coerente alla attuale formulazione dei reati d'opinione" l'indicazione del dolo intenzionale⁴⁰, in funzione di "specificazione" dell'offesa, e, quindi, "ulteriore fattore selettivo" dei fatti punibili⁴¹. A sostegno della tesi si adduce anche l'inclusione dell'avverbio "intenzionalmente" nell'art. 404, II co., c.p.; a

³⁷ Per tutti Pulitanò, *Diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2007, 342; Fiandaca-Musco, *Diritto penale*. *Parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2007, 365 ss..

³⁸ MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso, cit., 256.

³⁹ In questi termini MORMANDO, op. loc. ult. cit..

⁴⁰ ALESIANI, op. cit., 367.

⁴¹ Ancora ALESIANI, op. loc. ult. cit..

questo proposito sembra doveroso osservare che quell'inclusione dell'avverbio "intenzionalmente" in un vilipendio su quattro in tema di religione sbarra la strada – piuttosto che facilitarla – ad una coloritura in chiave di dolo intenzionale dei restanti tre vilipendi, uno dei quali è quello di cui ci si occupa.

In definitiva, pur se proprio in tempi recenti la dottrina penalistica ha tentato di far crescere il peso del dolo all'interno della delicata problematica dei superstiti reati di vilipendio, l'opzione del dolo generico sembra a tutt'oggi ancora da preferirsi: un dolo generico avente ad oggetto il vilipendio della persona – oggetto materiale, il collegamento funzionale tra questa e la confessione religiosa, l'offesa alla confessione religiosa e la pubblicità⁴².

Che la riforma del 2006 sia stata un'occasione mancata di rinnovamento reale del settore della parte speciale del codice dedicata alle confessioni religiose, in conformità ai fondamentali principi della laicità dello Stato e del ridimensionamento "terreno" di beni giuridici che trovano altrove una loro efficace tutela penale, è opinione prevalentemente condivisa⁴³.

Ma ciò non legittima (dis)applicazioni giurisprudenziali sicuramente "ben intenzionate", però tecnicamente irriducibili agli esatti termini della disciplina positiva.

_

⁴² Così, da ultimo, BASILE, op. cit., 2966; in egual senso, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, cit., 444; MUSSELLI, Religione (reati contro la), in Enc. Dir., XXXIX, Milano, Giuffré, 1988, 730; ROSSI, Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, in Commentario La Monica, Mazza, Marini, Torino, Utet, 2002, 1978.

⁴³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., 437 ss; Alesiani, op. cit., 115 ss., 134 ss., 324 ss.; Pelissero, op. cit., 1198 ss.; Marchei, op. cit., passim, specie 187 ss.; Pacillo, op. cit., 39 ss..

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina Sez. penale - in composizione

Monocratica

Dott.ssa Paola Di Nicola

ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 24-10-2006 la seguente

SENTENZA

Nella causa penale

CONTRO

P. M., nato a Sora l' (Omissis) res. a Latina in Via M. 20

Libero presente

difeso di fiducia dagli Avv. ti Angelo Calmieri e Orlando Mariani, con studio in Latina in viale Petrarca 39, Latina presenti

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 403 comma II C.P. perchè mediante l'attivazione del sito Internet denominato www.eretico.com riproducente vignette, foto e filmati dal contenuto blasfemo in quanto riproducenti il sommo Pontefice ed altri Ministri di culto nell'atto di compiere e subire atti sessuali o sodomizzazioni o raffiguranti gli stessi in modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo offendeva la religione dello Stato mediante il vilipendio dei Ministri del culto cattolico; in Latina nell'ottobre del 2000, competenza determinata ex art. 9 comma II C.P.P.".

Con l'intervento del P.M. dott. Sterzi

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: chiede la condanna dell'imputato alla pena di euro 1500 di multa previa concessione delle attenuanti generiche;

Gli avv.ti difensori dell'imputato: chiedono l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce o quella ritenuta più opportuna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 16/7/2003 P. M. era citato avanti a questo Giudice per rispondere del reato ascrittogli. Alla sua presenza all'udienza dell'8/7/2004, con ordinanze che si hanno qui per trascritte, veniva da un lato disposto lo stralcio del capo di imputazione limitatamente alla condotta vilipendiosa posta in essere nei confronti di Padre Pio ed emessa sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 cpp, previa qualificazione giuridica del fatto ex art. 402 cpp (dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 508/2000); dall'altro lato veniva richiesto al Pm di precisare le condotte contestate. A seguito dell'ordinanza la Pubblica Accusa provvedeva a quanto richiesto e contestualmente contestava un fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 cpp per il quale venivano concessi termini a difesa. All'udienza del 22/6/2004 erano ammesse le prove ed esaminati i testi presenti C. e S. ed acquisita la consulenza tecnica da questi elaborata. Il 15/2/2005 il Got rinviava il processo al giudice togato che l'aveva già istruito, il 7/7/2005 i difensori aderivano all'astensione proclamata dal locale Consiglio dell'ordine e il 24/10/2006, esaminato l'imputato, le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

A seguito della precisazione del capo di imputazione da parte del PM e dello stralcio operato in relazione alla contestazione del delitto di vilipendio concernente la figura di Padre Pio, si evince che il presente giudizio ha ad oggetto solo alcune vignette, apparse sul sito www.eretico.com attivato e gestito dall'imputato, riproducenti il Papa e altri ministri del culto cattolico nell'atto di compiere o subire atti sessuali.

Si tratta in realtà di tre vignette animate che di seguito si illustrano:

- A) "perché al clero fa paura il gay pride ?": vignetta in cui si vede un alto prelato che subisce un atto di sodomizzazione e che all'inizio resta indifferente, ma al momento della completa penetrazione da parte del partner ne trae piacere;
- B) "La pagina dei fans di pope'n'poppe" in cui si vede un'immagine animata di una ragazza bionda dal cui seno esce la testa del Papa. La spiegazione del gioco consistente nel combattere contro il Pontefice per toccare la giovane donna è la seguente: "Il sogno di tutti è agguantare degli splendidi seni, ma spesso risalgono in superficie pudori inconsci radicati in noi da anni di bombardamento pseudo-spirituale cattolico. Così ecco il papa, simbolo di tutto questo, che ci si avventa contro per impedirci un sano piacere materiale";
- C) "Il cursore animato del papa che si masturba" inserito nella sezione gadgets del 19/7/2000.

La questione che si pone è quella di qualificare il contenuto di queste vignette nella consapevolezza della difficoltà dell'intreccio tra l'ambito giuridico e quello eticoreligioso che connota i reati di vilipendio contro le confessioni religiose di cui al capo I del Titolo IV del codice penale.

La qualificazione giuridica delle vignette satiriche sub a) e b) come esercizio del diritto di manifestazione del pensiero

Dalla descrizione data al paragrafo precedente emerge che quelle oggetto del processo sono rappresentazioni satiriche volte a criticare, anche in modo dissacrante, la posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche nei confronti dell'omosessualità e, più in generale, del desiderio sessuale.

La conclusione cui si è giunti è che si tratti di modalità di manifestazioni del pensiero la cui presunta natura vilipendiosa non le rende, per ciò solo, illecite perché garantite dall'art. 21 comma 1 della Costituzione ("Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione").

Non si ritiene accoglibile la posizione di una parte autorevole della dottrina costituzionalistica secondo la quale le uniche forme di pensiero coperte dalla tutela della Carta fondamentale sarebbero quelle in estrinsecazione di un pensiero puro e astratto che si traducono in espressioni motivate e consapevoli, con esclusione, dunque, di quelle forme o segni che hanno un contenuto emozionale o passionale. Invero, il difetto di questa impostazione, il cui accoglimento renderebbe illecite perché vilipendiose le vignette oggetto di esame, risiede nel fatto che, in modo del tutto arbitrario, qualifica come "pensiero" solo l'enunciazione motivata colta, pura, distaccata e teorica corrispondente ai dettami della logica, senza cogliere che anche le espressioni grossolane, volgari, emotive, sono rappresentazioni del pensiero, specie quando abbiano, come nel caso in esame, il preciso significato critico sopra indicato. D'altra parte sarebbe irragionevole ritenere che il vilipendio, l'offesa, il dileggio, il disprezzo non possano essere esplicitati con raffinatezza, distacco e rigore logico visto

che ciò che rileva non sono i connotati estrinseci dell'espressione in sé, ma l'atteggiamento di disprezzo verso i valori etico/sociali/politici/religiosi protetti dalla norma penale.

Anche sotto questo profilo deve dirsi che nessun pensiero può, a priori, qualificarsi come non meritevole di tutela perché l'art. 21 della Costituzione non riconosce un diritto funzionale dell'individuo, ma un diritto attribuito al singolo in quanto tale anche per "l'appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali" (Esposito La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, 1958, p. 8). Si tratta, in sostanza, di un diritto immanente alla persona, ontologicamente ad essa connesso perché costituisce il modo in cui la stessa esplica la propria natura di essere pensante, capace di produrre e rappresentare idee e convinzioni, a prescindere dalla loro modalità argomentativa. In questa prospettiva, come sostenuto dalla migliore dottrina penalistica e costituzionalistica, la libertà di manifestazione del pensiero costituisce una particolare situazione soggettiva che può specificarsi come diritto personale assoluto. I suoi limiti, dunque, non possono essere limiti penalistici ma solo costituzionali: il buon costume (art. 21 Cost.) e l'onore della persona (art. 2 Cost.)

Il limite oggettivo della libertà di manifestazione del pensiero: il buon costume In base al comma sesto dell'art. 21 Cost. sono vietate le manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume.

La I Sottocommissione dell'Assemblea Costituente propose di vietare le manifestazioni contrarie alle supreme norme morali, ma poi, dato lo spirito liberale che animava la Costituzione, si sostenne che il limite andasse ristretto alle manifestazioni "oscene", concernenti la sola sfera sessuale nel quadro dell'insieme di regole di comportamento in materia sessuale socialmente approvate o tutelate.

Infatti, il mancato accoglimento della citata originaria proposta da parte della Costituente era motivato dalla eccessiva apertura della clausola tale da creare confusione tra diritto penale e morale e di definire, in modo arbitrario, l'unico limite oggettivo posto alla libertà di manifestazione del pensiero.

Solo un'interpretazione restrittiva della dizione dell'ultimo comma dell'art. 21 Cost. poteva garantire la libertà in essa rappresentata sia dalla potestà della legge ordinaria sia dalla soggettività dell'interpretazione giurisdizionale.

Nel caso in esame, a prescindere dall'ambito di operatività del limite costituzionale, non può in concreto ritenersi che le vignette del P. M. abbiano un carattere osceno poiché la rappresentazione degli atti e degli istinti sessuali in esse contenuti non è fine a se stesso, ma è strumentale all' espressione, in modo satirico, di un pensiero critico, anche diffuso nel comune sentire, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità (vedi infra).

Perché le vignette potessero qualificarsi come oscene, e dunque tali da offendere il buon costume, sarebbe stato necessario che fossero state tali da suscitare nell'osservatore desideri erotici e forme di eccitamento (ex plurimis recentemente Sez. 3, Sentenza n. 37395 del 02/07/2004) il che è escluso in termini assoluti dalla approssimativa raffigurazione grafica e dal contenuto solo satirico degli atti rappresentati.

Le vignette in esame non violano il buon costume

Pertanto, nella condotta qualificata dal Pm come vilipendio al ministro di culto e descritta ai punti a) e b) del primo paragrafo detto limite non è stato violato poiché

manca un'offesa al pudore sessuale, ravvisandosi, al più, l'offesa alla pubblica decenza - che non costituisce un limite costituzionale - intesa come complesso di regole di compostezza, correttezza, decoro, convenienza che, in un contesto storico determinato, informano il comune sentire di una collettività.

In particolare nella vignetta dal titolo "perché al clero fa paura il gay pride?" la sodomizzazione dell'alto prelato non è altro che la cruda e provocatoria rappresentazione della ritenuta posizione oppositiva nei confronti dell'omosessualità delle gerarchie ecclesiastiche, già oggetto di ampio dibattito tra gli stessi cattolici.

In detta forma satirica la raffigurazione dell'istinto sessuale del ministro di culto non vuole corrompere il pudore della collettività dei fedeli, ma è finalizzata a manifestare il pensiero critico dell'imputato circa la contraddizione, a suo modo di vedere, tra le proclamazioni astratte della Chiesa come istituzione e i comportamenti in concreto praticati da alcuni suoi membri; tra anatemi pubblici contro gli omosessuali e scandali a sfondo sessuale che hanno recentemente coinvolto alcuni sacerdoti tanto da scuotere l'intero popolo dei fedeli.

Anche "La pagina dei fans di pope'n'poppe", in cui si vede un'immagine animata di una formosa ragazza dal cui seno esce la testa del Papa che combatte contro coloro che vogliono toccarla, esemplifica ironicamente, con un gioco, la feroce critica del P. M. nei confronti di quello che egli ritiene essere l'atteggiamento sessuofobico dell'istituzione ecclesiale.

L'offesa alla dignità personale ex artt. 2 e 3 Cost.

C'è un altro limite al diritto di libera manifestazione del pensiero evincibile dalla Carta fondamentale: "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost); "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge" (art. 3 Cost.). Tra i diritti inviolabili rientrano quello all'onore e alla reputazione ovverosia interessi che nell'ambito dei valori costituzionali assumono una valenza pari a quella del diritto così limitato, con un contemperamento che spetta al Giudice compiere nel caso concreto.

La dignità e l'onore della persona, intese come l'insieme delle doti morali, intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinarne il suo valore intrinseco, sia in assoluto che nell'ambiente in cui vive, costituiscono un bene protetto nella duplice nozione soggettiva e oggettiva: in senso soggettivo si "designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a se stesso"; "in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi; rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che, con termine chiaramente comprensivo, si definisce reputazione" (così la Relazione ministeriale al Progetto definitivo di un nuovo codice in Lavori Preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, parte II, pag. 402).

Attraverso le dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie non si fa altro che attribuire a un soggetto qualità o fatti disonoranti, in grado di ledere tanto il sentimento personale del proprio valore sociale, quanto la sua reputazione tenuto conto anche della posizione religiosa,politica, sociale, istituzionale ricoperta.

Pertanto, dal momento che l'onore e la reputazione, per alcuni aspetti, sono concetti da ritenere elastici perché soggetti a una continua evoluzione a seconda della fase storico-culturale in cui si esprimono, non si può non tenere in considerazione anche questo per valutare l'idoneità offensiva della comunicazione che si reputa ingiuriosa o

diffamante specie se compiuta in relazione alla sola posizione dell'offeso come soggetto rappresentativo di uno specifico centro di interessi o di valori (sociali, politici, ideologici, religiosi, istituzionali).

Le vignette del P. M. - a prescindere dal fatto che nel caso sub a) non individuino alcuna persona determinata - riguardando un personaggio universalmente conosciuto e riconosciuto anche per il proprio indiscusso spessore etico e religioso come il Papa e stante il nesso causale tra la dimensione pubblica di questi e il contenuto chiaramente ironico e satirico dei comportamenti raffigurati, non sono, obbiettivamente e concretamente, idonee a ritenere superato e violato il limite della dignità personale del Pontefice così da non potere prevalere sul diritto di manifestazione del pensiero nella particolare modalità espressiva della satira.

L'offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio al ministro di culto (art. 403 cp)

Definiti i termini fattuali della condotta contestata e stabilito che non vi è violazione né del limite del buon costume né di quello della dignità personale è necessario accertare se sia stato offeso, nella specie, l'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 403/2 cp contestato, la cui storia è piuttosto complessa, in ragione dell'inevitabile interferenza avvenuta per questo tipo di fattispecie penali tra la sfera morale-religiosa e quella giuridica.

Nella Relazione ministeriale sul Progetto del Codice penale del 1929 era affermato che il Capo I del Titolo IV tutelava il sentimento religioso "non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé ", rappresentando quest'ultima "un fenomeno della più alta importanza anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato". Successivamente la Corte Costituzionale aveva confermato questa impostazione funzionale del sentimento religioso affermando che la tutela penale era accordata "in considerazione dell'importanza dell'idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività" (sent. 30/11/1957, n. 1213) così differenziandosi dalla disciplina del Codice Zanardelli del 1889 che tendeva a tutelare la libertà religiosa individuale. Solo nel 1997 il giudice delle leggi riformula l'oggettività giuridica dei reati di vilipendio individuandola nella protezione del sentimento religioso inteso come "corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e collettiva, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni" (sent. 329/1997). Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del delitto di vilipendio generico alla religione dello Stato (art. 402 cp: sent. 508/2000) questa, in quanto tale, non compare più come bene giuridico tutelato dal legislatore penale, per lasciare posto, invece, all'antigiuridicità come concreta lesione della sfera soggettiva del singolo credente e del ministro di culto, vittime del reato, mediante l'incriminazione di comportamenti offensivi direttamente attuati nei loro confronti ma finalizzati ad offendere, attraverso essi, il sentimento religioso dei credenti.

Da ultimo si pensi che lo stesso legislatore, con la L. 85/2006, ha riformulato le disposizioni penali in tema di vilipendio del sentimento religioso da un lato

adeguandosi a questo percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale, nel senso di equiparare le sanzioni senza più distinguere a seconda di quale confessione religiosa venisse offesa; dall'altro lato ha ridimensionato fortemente le pene rendendole solo pecuniarie in ciò dimostrando il minore disvalore sociale riconnesso alle relative condotte

La condotta materiale del delitto di vilipendio è quella di manifestare un atteggiamento fortemente spregiativo, di dileggio e disistima, nei confronti di qualcosa o qualcuno che si trovi in un rapporto privilegiato o simbolico con un soggetto riconosciuto meritevole di prestigio dalla Costituzione (un'istituzione o una confessione religiosa).

La tutela penale è finalizzata, dunque, a fare salva una determinata entità ideale, necessaria al mantenimento di un'ordinata convivenza e per ciò solo sacralizzata dall'ordinamento, di cui la persona o l'oggetto colpito dal comportamento lesivo sono portatori.

Perché si integri il reato, però, in adesione alla teoria della cd "dannosità sociale" - che circoscrive l'area della tutela penale conformemente ai principi dello Stato laico e secolarizzato - è necessario accertare che la condotta vilipendiosa, legittimamente punibile, abbia determinato un pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli altri interessi coinvolti, non bastando la mera indignazione sociale.

Nel caso in esame il P. M. pur avendo preso di mira simboli e persone rappresentative della religione cattolica non ha offeso il sentimento religioso, inteso come l'insieme dei valori etico-spirituali qualificanti la confessione, ma ha criticato, attraverso la satira, la posizione della Chiesa-istituzione nei confronti dell'omosessualità e della sessualità. Inoltre, la circostanza che il sito si chiamasse www.eretico.com, è un motivo per ritenere che vi si collegassero solo coloro che erano effettivamente interessati o incuriositi da vignette, testi, giochi elettronici satirici nei confronti della religione cattolica e delle sue personalità maggiormente rappresentative, cioè soggetti che difficilmente potevano sentirsene feriti o offesi.

Nozione di satira

Per comprendere a pieno la qualificazione giuridica data alle vignette apparse sul sito dell'imputato come esercizio del diritto di manifestazione del pensiero è necessario approfondire il contenuto, la ragione storica e sociale della satira attraverso cui la stessa si è esplicata.

La satira è un genere letterario, una forma libera del teatro, attraverso la quale si critica la vita sociale, la politica, la religione, la morale comune, utilizzando il paradosso e così seminando dubbi, smascherando ipocrisie, attaccando i pregiudizi e mettendo in discussione le convinzioni consolidate. La satira è, dunque, un punto di vista che si distingue dal dileggio, dal vilipendio, dall'offesa, perchè fornisce una lettura diversa della realtà e manifesta un giudizio di valore.

Per fare questo ricerca nel ridicolo la descrizione di fatti e persone, denuncia impunemente in modo corrosivo, destruttura le convinzioni, mette in discussione con modalità amare e scanzonate il potere. La satira è dunque un'arma sociale che rivendica a sé un'estrema serietà di intenti e un ruolo essenziale per la formazione della collettività, anche grazie allo stile non aulico che la caratterizza. Si pone, dunque, come coscienza alternativa del mondo: alimenta un pensiero divergente e non si adagia sulle mode correnti.

Nella storia sono i giullari, diretti discendenti degli histriones latini a dare spettacolo nel XII secolo irridendo le Autorità comunali ed ecclesiali. Ma i giullari non ridicolizzano la religione, smascherano le azioni dei potenti che utilizzano il sacro per mantenere i propri privilegi.

Ciò che ha animato la satira nella storia del pensiero, della letteratura e delle tradizioni è, dunque, il rifiuto della logica della convenzione, la ribellione alla morale contingente che distingue in modo manicheo tra bene e male, tra Autorità e libertà; è il gusto di scompaginare le regole del sentire comune che alimenta e stabilizza il Potere; è la volontà di dissacrare il monumento intoccabile della sacra tradizione: "A noi piace lo sghignazzo, che ci faccia riflettere, che ci apra il cranio, che ci abitui a razionalizzare e a riscoprire da angoli diversi i fatti e le cose" (così il Premio Nobel per la letteratura Dario Fo).

Da questo excursus consegue anche la definizione giuridica della satira - ammesso che essa, data la sua stessa natura, possa essere racchiusa in categorie codificate - recentemente proposta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza 9246/2006: "è quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è addossata il compito di 'castigare ridendo mores', ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene."

Si ritiene di aggiungere un'integrazione a detta calzante definizione nel senso che, qualora oggetto della satira non siano "persone" che presentano aspetti criticabili da indicare alla pubblica opinione per suscitare il riso castigatore, ma, come nel caso di specie, siano atteggiamenti "politico-ideologici" e non dogmi religiosi, attribuiti alla Chiesa come istituzione che attraverso essi esprime convinzioni latu sensu politiche e non religiose, sul tema laico della sessualità, l'obbiettivo che la satira persegue può essere non quello di realizzare "il bene" ma semplicemente quello di esprimere propri legittimi obbiettivi sociali e politici che trovano la loro ragion d'essere nei principi costituzionali (ad esempio, oltre all'art. 21, anche gli artt. 2,3, 18 e 49 Cost.).

I limiti penali all'esercizio del diritto di satira

La dottrina e la giurisprudenza si sono lungamente soffermate a determinare i confini di liceità del diritto di satira che, in particolare con le vignette, opera una rappresentazione simbolica e caricaturale del pensiero. È proprio la sua natura metaforica a consentirle un più ampio raggio di azione che non la assoggetta agli schemi razionali della verifica critica. Pertanto può offrire una rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, con connotati che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, con l'unico limite di non attribuire cose o fatti non veri.

Sul piano della continenza, inoltre, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione. Ma, al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può giungere sino al limite del disprezzo della persona (Cass. sez. V, Carrubba, 16.3.92, in Cass. pen. 1993, pone il limite nella contumelia e nella denigrazione; Così Cass. Sez. V, Sentenza n. 13563 del 1998).

La satira, per potere essere qualificata tale, deve essere volta a sferzare i vizi, le abitudini e le convinzioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti

debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori della cultura ufficiale (Cass, Sez. V Sentenza n. 42643 del 2004).

In altri termini, ad assumere rilievo, nel caso di specie, non deve essere tanto la forma grossolana con cui si esprime il pensiero del P. M., quanto il contenuto del messaggio complessivo che questi ha inteso trasmettere ai navigatori del sito. Un messaggio che proprio attraverso la ridicolizzazione dei personaggi interessati, esprime una valutazione marcatamente critica della posizione, ad avviso dell'imputato, proibizionista assunta dalla Chiesa nei confronti dell'esperienza dell'omosessualità e, più in generale, del piacere sessuale. Per suscitare ilarità o derisione nel pubblico il P. M. ha accentuato e alterato i tratti comportamentali del ministro di culto e del Papa attraverso il paradosso costituito dalla rappresentazione del piacere provato da chi condanna come peccaminosi e immorali comportamenti da altri ritenuti naturali (la sodomizzazione di cui alla vignetta sub a), e dall'atteggiamento di combattimento tenuto dal Pontefice nei confronti di coloro che cercano di toccare il seno di una donna (vignetta sub b), il tutto al fine di sferzare l'atteggiamento della Chiesa ad assumere posizioni più aperte nei confronti della sfera della vita sessuale delle persone.

Può dunque affermarsi, in via di principio, che la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica porta ed escludere la loro capacità di offendere la reputazione visto che offrono, icasticamente, un'interpretazione esasperata della realtà al fine di renderla più agevolmente intelligibile (Cass Sez. V, Sentenza n. 2128 del 2000, Cass. sez. V, 22.12.98, n. 13563, Senesi).

In conclusione per le vignette di cui ai punti a) e b) del primo paragrafo l'imputato va assolto ai sensi dell'art. 51 cp perché il fatto non sussiste avendo esercitato il diritto di libera manifestazione del pensiero nella forma della satira. Si ritiene che tale conclusione sia coerente rispetto a una interpretazione secundum costitutionem del precetto penale in questione.

La formula assolutoria prescelta si fonda sulla natura attribuita alla scriminante il cui fondamento logico-giuridico è il principio di non contraddizione dell'ordinamento. Inoltre sotto il profilo tecnico-dommatico l'esercizio del diritto costituisce un elemento idoneo a far venire meno l'illiceità della condotta in quanto qualifica il fatto umano come lecito ab origine privandolo del suo disvalore oggettivo. In questa logica, dunque, sia che si accolga la teoria tedesca della tripartizione del reato in fatto tipico, antigiuridicità obbiettiva e colpevolezza, sia che si accolga quella della bipartizione del reato in elemento oggettivo ed elemento soggettivo - in cui l'antigiuridicità non è un elemento ma qualifica l'intero fatto perché ne costituisce l'essenza -, la presenza della causa di giustificazione fa venire meno l'antigiuridicità del comportamento. Invero nel fatto tipico rientra anche l'elemento negativo dell'assenza delle cause di giustificazione oltre che, come sostiene autorevole dottrina, l'offensività dello stesso.

Il gadget sul Papa: manca l'elemento psicologico del reato di vilipendio

Diversamente è a dirsi per la raffigurazione nel sito del cursore animato del Papa che si masturba, inserito nella sezione gadgets del 19/7/2000, in relazione al quale non si ritiene di ravvisare alcun elemento di irrisione costruttiva, direttamente o indirettamente riconducibile nell'alveo della libera manifestazione del pensiero, perché finalizzato alla gratuita mostra di un aspetto della vita sessuale del Pontefice.

Al riguardo, però, soccorre la motivazione offerta dal P. M. in sede di esame dibattimentale, circa la chiara esclusione della volontà di ridicolizzare il Papa o ferire

il sentimento religioso, e del mero intento ludico e irridente della rappresentazione. D'altra parte la circostanza di fatto che nel sito, connotato ed intriso in tutto il suo progetto grafico e contenutistico da esclusivo spirito satirico, come sopra detto, sia stato rinvenuto solo questo "game" raffigurante il comportamento sessuale sopra descritto, conferma la mancanza di una volontà lesiva del sentimento religioso attraverso l'irrisione del suo più eminente esponente.

La questione concernente l'elemento soggettivo nei reati di vilipendio ha visto la dottrina e la giurisprudenza di merito particolarmente divise.

Da un lato, infatti, si è sostenuto che il dolo consisterebbe nella consapevolezza e volontà di realizzare il fatto obbiettivamente vilipendioso, essendo irrilevante lo scopo personale che anima l'agente; dall'altro invece si è ritenuto che la pregnanza soggettiva imporrebbe l'accertamento del fine di vilipendere da anteporre addirittura all'analisi della componente obbiettiva.

Per risolvere la questione si è dell'avviso che ciò che rileva, nel tipo di delitti in esame, non è tanto la genuinità dello stato d'animo esternato, ma la consapevolezza nell'autore del significato che la sua condotta assume e del modo in cui la stessa è destinata ad essere percepita, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si svolge. È, dunque, significativo in questo tipo di apprezzamento accertare anche l'impatto che la condotta ha avuto sulla comunità dei fedeli.

Poiché il P. M. sapeva di gestire un sito internet con un nome immediatamente evocativo di un atteggiamento ironico e critico nei confronti delle autorità ecclesiali e della Chiesa come istituzione, aveva anche la consapevolezza che lo stesso difficilmente sarebbe stato visitato da soggetti che avrebbero potuto sentirsi lesi nel loro sentimento religioso dai gadgets proposti.

Invece l'intendimento dell'imputato, come desumibile oggettivamente anche dal contenuto generale del sito, era quello di fare satira e caricare, anche in modo gratuito e grossolano - come nel caso di specie -, una personalità di spicco come il Papa nei confronti non dei fedeli ma degli utenti abituali del sito, verosimilmente carenti di questa particolare sensibilità. Tanto ciò è vero che la denuncia compiuta nei confronti del P. M. è stata frutto di un'indagine avviata autonomamente dalla Polizia postale.

Da ciò consegue, in relazione alla vignetta sub c), l'assoluzione dell'imputato per l'assenza dell'elemento psicologico non avendo egli inteso vilipendere né la confessione religiosa né la persona rappresentativa della stessa.

La pronuncia assolutoria impone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

La complessità della motivazione ha determinato la fissazione in 90 giorni del termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp assolve

P. M. dal reato ascrittogli, con riferimento alla condotta relativa al gadget che raffigura il Papa, apparso sul sito il 19/7/2000, perché il fatto non costituisce reato; assolve

il P. M. dal reato ascrittogli con riferimento a tutte le residue condotte contestate perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Motivi in 90 giorni. Latina, 24/10/2006 IL GIUDICE <u>Paola Di Nicola</u>